

# LEGGE N. 2025-175, del 24 febbraio 2025, volta a vietare i dispositivi elettronici monouso per il fumo (1)

NOR: TSSX2330943L

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/24/TSSX2330943L/jo/texte>

Alias: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/24/2025-175/jo/texte>

Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 0047 del 25 febbraio 2025

Testo n. 1

## Articolo unico

La parte III del Codice della sanità pubblica è modificata come segue:

1 dopo l'articolo L. 3513-5, è inserito un articolo L. 3513-5-1 come segue:

«Articolo L. 3513-5-1. - Sono vietate la detenzione per la vendita, la distribuzione o l'offerta gratuita, la messa in vendita, la vendita, la distribuzione o l'offerta gratuita dei dispositivi elettronici per il fumo di cui al paragrafo 1 dell'articolo L. 3513-1 i quali sono preimpuntati con un liquido e non possono essere ricaricati, a prescindere da che abbiano o meno una batteria ricaricabile. Tale divieto non si applica alle cartucce. »;

2 l'articolo L. 3513-7 è modificato come segue:

a) al primo comma, all'inizio, il testo: «Dispositivi elettronici monouso per il fumo», è soppresso e, dopo la parola: «ricarica», è aggiunto il seguente testo: «di dispositivi elettronici per il fumo»;

b) al secondo comma, il testo: «dispositivi elettronici monouso per il fumo» è soppresso e, in francese, la prima ricorrenza della parola: « les » è sostituita dalla parola: « de »;

3. All'articolo L. 3513-15, il testo: «dispositivi elettronici monouso per il fumo e» è soppresso;

4 al capitolo III del titolo I del libro V è inserita una sezione 3 intitolata: «Disposizioni varie», che comprende l'articolo L. 3513-19;

5 al primo comma degli articoli L. 3515-1 e L. 3515-2, il testo: «L. 3513-5 e L. 3513-6» è sostituito dal testo: «e da L. 3513-5 a L. 3513-6»;

6 dopo l'articolo L. 3515-2, è inserito un articolo L. 3515-2-1 come segue:

«Articolo L. 3515-2-1 A. – Gli agenti di cui all'articolo L. 511-3 del Codice del consumo sono autorizzati a indagare e accertare le violazioni degli articoli L. 3513-4, L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-8, L. 3513-9, L. 3513-15, L. 3513-16, L. 3513-17 e L. 3513-18 del presente Codice e delle misure di regolamentazione adottate per l'attuazione di tali articoli.

«A tal fine, essi hanno le facoltà di cui all'articolo L. 511-22, I, ultimo comma, del Codice del consumo. »;

7 I dell'articolo L. 3515-3 è così modificato:

a) al primo comma, la parola: «punita» è sostituita dalla parola: «punito»;

b) al primo comma del punto 12, il testo: «dispositivi elettronici monouso per il fumo» è soppresso e, dopo la parola: «ricarica», è aggiunto il seguente testo: «di dispositivi elettronici per il fumo»;

c) al punto 15, dopo la prima ricorrenza della parola: «la» è inserito il testo: «fabbricazione, tenuta per la vendita, distribuzione od offerta gratuita, messa in vendita» e dopo la parola: «fumo elettronico» la fine è così formulata: «in violazione dell'articolo L. 3513-5-1;»

8 L'articolo L. 3822-4 è integrato dal seguente comma:

«Gli articoli L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-15, L. 3515-1 e L. 3515-3 sono applicabili nel territorio delle Isole Wallis e Futuna, come redatti dalla legge n. 2025-175, del 24 febbraio 2025, volta a vietare i dispositivi elettronici monouso per il fumo. »

La presente legge si esegue in quanto legge dello Stato.